

Protocollo sull'occupazione

Premesso che

- il settore è da tempo oggetto di rilevanti processi di riorganizzazione, connessi anche a difficoltà produttive e gestionali, con conseguenti riflessi e possibili ricadute sulle condizioni dei lavoratori;
- che le Rappresentanze Sindacali hanno manifestato consistenti preoccupazioni in ordine ai riflessi occupazionali che tali processi possano eventualmente produrre;
- che, in tale contesto, le Parti concordano sull'opportunità di un rafforzamento delle relazioni industriali al fine di garantire il tempestivo e preventivo intervento delle Parti nelle situazioni di crisi, affinché ANAGINA e le Rappresentanze Sindacali, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, possano dare il loro responsabile e concreto contributo.

Tanto premesso e considerato

le Parti concordano di istituire una procedura di confronto nei termini di seguito riportati.

1. L'Agenzia Generale che intenda ricorrere a licenziamenti plurimi ai sensi dell'art. 3, II parte, della Legge n. 604/1966 o a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, ne darà preventiva comunicazione scritta (tramite fax ed e-mail) alle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Delegato di Agenzia o Territoriali nonchè alle Rappresentanze Sindacali Nazionali ed all'ANAGINA.

2. Qualora, entro tre giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dalla data della comunicazione di cui al comma che precede, le Rappresentanze Sindacali, con comunicazione scritta da inoltrare (tramite fax o e-mail), lo richiedano ad ANAGINA, quest'ultima convocherà le Parti, con un preavviso di almeno tre giorni, per un esame congiunto al fine di ricercare entro i quindici giorni successivi, ove possibile, soluzioni alternative ai licenziamenti.

3. Frattanto l'Agenzia Generale interessata si asterrà dall'attuare iniziative unilaterali, mentre le Rappresentanze Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

4. Nell'ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti richiesti, sulla base di elementi idonei a mostrare le adottate ragioni attinenti all'organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi, e saranno valutate soluzioni alternative ai licenziamenti, quali, ad esempio: forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di solidarietà, part-time, incentivazioni all'esodo anticipato volontario, ecc..

5. All'esito della procedura verrà redatto, a cura di ANAGINA, un verbale di accordo o di mancato accordo.

6. In quest'ultimo caso, l'Agenzia Generale avrà, quindi, facoltà di adottare le proprie determinazioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 e degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

7. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° ^{febbraio} gennaio 2012.

8. Il presente Protocollo è approvato salvo ratifica dei competenti organi.